



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
CLAUDIO COLOMBO	Componente designato dai clienti non consumatori

Relatore GIOVANNI STELLA

Riunione del 01/10/2026

FATTO

Con ricorso del 17 febbraio 2026 (preceduto da reclamo del 19 dicembre 2025) la ricorrente espone di essere titolare di uno studio di amministrazione condominiale in Milano, e di aver stipulato con l'odierna convenuta una polizza avente ad oggetto la tutela legale.

Riferisce che, in data 21 marzo 2022, ha comunicato all'impresa di avere ricevuto un decreto di citazione a giudizio ex art. 552 cod. proc. pen., per il reato di appropriazione indebita, in relazione alle annualità 2016, 2017 e 2018, con riferimento ad un condominio amministrato.

Il procedimento si è concluso con l'assoluzione per le condotte relative all'anno 2018, e con sentenza di non luogo a procedere per i fatti relativi agli anni 2016 e 2017. La sentenza



definitiva, allegata al ricorso, è stata pronunciata il 9 settembre 2025, e dal suo passaggio in giudicato, nella prospettazione della ricorrente, decorrerebbe il diritto ad ottenere le prestazioni assicurative.

La ricorrente afferma che nel corso del procedimento si sarebbe avvalsa dell'assistenza tecnica di un avvocato e di una consulenza contabile, sostenendo spese per euro 23.528,06, le cui fatture sono allegate al ricorso.

La ricorrente contesta il diniego di copertura opposto dall'impresa per la prima volta il 26 luglio 2022, e successivamente reiterato il 18 settembre 2025 e il 28 ottobre 2025, motivato con l'avvenuta prescrizione del diritto. Infatti, ad avviso della ricorrente, la garanzia contrattuale risulterebbe subordinata, nelle condizioni di assicurazione, al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento, da tale momento decorrendo il termine di prescrizione. La denuncia di sinistro, per converso, avrebbe rilevanza al solo fine di consentire l'operatività della polizza, e non già ai fini della prescrizione del diritto.

La ricorrente rileva che la comunicazione inviata il 19 dicembre 2025, dalla stessa qualificata come reclamo, sarebbe rimasta senza riscontro. Formula dunque il presente ricorso all'Arbitro assicurativo, chiedendo l'accertamento del diritto e la condanna dell'impresa al rimborso delle spese sostenute a titolo di assistenza legale e tecnica nel giudizio penale, per un importo di euro 23.528,06, oltre alla condanna di altra impresa, non evocata, alla rifusione delle spese legali relative al presente procedimento, per euro 2.000,00, e al rimborso spese forfettario nella misura del 15% e agli oneri di legge, secondo i valori medi previsti dal tariffario.

Con le controdeduzioni l'impresa espone che la ricorrente ha denunciato il sinistro in data 21 marzo 2022, con riferimento ad una vertenza relativa a un procedimento penale a suo carico per il reato di appropriazione indebita, del quale la medesima avrebbe avuto conoscenza in data 9 marzo 2020, con la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Deduce di aver opposto il proprio diniego di copertura alla denuncia di sinistro, in considerazione della circostanza per cui l'attivazione della polizza era avvenuta in data 21 marzo 2022, oltre il termine biennale di prescrizione, decorrente dal 9 marzo 2020. Invoca pertanto l'art. 2952, comma 2, cod. civ., secondo cui *"gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione [...] si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda"*. Nella prospettazione dell'impresa, tale momento andrebbe individuato nel giorno in cui l'assicurato ha avuto la conoscenza del fatto. L'obbligo di denunciare il sinistro al momento della notizia di coinvolgimento nell'indagine emergerebbe altresì dalle condizioni di polizza. La clausola che condiziona il rimborso delle spese legali all'assoluzione dell'imputata non riguarderebbe la decorrenza della prescrizione, quanto piuttosto l'esigibilità della prestazione.

Da tale ricostruzione l'impresa desume che, in assenza di atti interruttivi, il diritto alla prestazione della ricorrente risulterebbe prescritto. L'impresa chiede dunque che il ricorso sia rigettato, in quanto infondato in fatto e in diritto, e che sia accertata e dichiarata la legittimità del proprio operato. Allega le comunicazioni fornite al cliente e le condizioni di polizza.



Con le repliche la ricorrente sottolinea innanzitutto come la resistente nulla abbia rilevato circa la congruità delle spese sostenute. Argomenta, quindi, circa la prescrizione del diritto, deducendo che alla stregua delle disposizioni contrattuali, ove interpretate secondo buona fede, la stessa decorrerebbe dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione, e dunque dal 9 dicembre 2025. In tal senso deporrebbe l'art. 2935 cod. civ., secondo il quale *“la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”*. Le condizioni contrattuali, difatti, condizionerebbero il rimborso delle spese di difesa al proscioglimento, ovvero all'assoluzione con decisione passata in giudicato. Diversamente opinando, e applicando l'art. 2952 cod. civ., si farebbe decorrere la prescrizione dall'evento che ha fatto insorgere il sinistro, e dunque dalla condotta contestata: quindi da un momento tipicamente di gran lunga anteriore a quello delle denunce di sinistro nella tutela legale.

Laddove invece la contestazione dell'impresa fosse tesa a censurare la tardiva denuncia di sinistro, non risulterebbero comunque provati i danni derivati dal ritardo della stessa. Precisa la ricorrente, comunque, che l'obbligo di denuncia sarebbe ancorato al momento di inizio dell'azione penale, e dunque al momento della citazione a giudizio, ovvero al momento in cui l'assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale (cfr. ancora art. 19, lett. b) delle Condizioni Generali di Assicurazione, di seguito CGA). Quest'ultima fattispecie riguarderebbe il caso in cui l'assicurato non abbia avuto notizia diretta dell'avvio dell'azione penale.

In subordine, la ricorrente contesta l'interpretazione dell'art. 2952, comma 2, cod. civ. operata dall'impresa, perché alla luce di quella disposizione il primo momento da cui far decorrere la prescrizione sarebbe comunque quello del primo pagamento al consulente tecnico di cui si è avvalsa. La spesa è avvenuta nel corso del 2022, con denuncia tempestiva all'impresa.

La ricorrente insiste per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.

Con le controrepliche l'impresa deduce l'infondatezza dell'interpretazione della ricorrente, secondo cui la prescrizione decorrerebbe dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione o, in subordine, dal primo pagamento effettuato al proprio difensore. Argomenta circa la corretta interpretazione dell'art. 2952, comma 2, cod. civ. che, nel disporre che il termine di prescrizione biennale decorre *“dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda”*, fa riferimento all'evento che rende necessaria l'assistenza legale, e cioè alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Ribadisce che il decorso della prescrizione deve essere distinto dall'esigibilità del pagamento, la quale è condizionata all'assoluzione.

L'impresa deduce che è priva di fondamento, inoltre, la tesi secondo cui l'obbligo di denuncia sorgerebbe solo con la citazione a giudizio. L'art. 19, lett. b) delle CGA, infatti, impone la denuncia *“nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale”*. Pervenuta la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen., la denuncia di sinistro non potrebbe essere rinviata al momento della citazione a giudizio, pregiudicando altrimenti la gestione dello stesso da parte dell'assicuratore.



Da ultimo, l'impresa contesta l'argomento subordinato del ricorrente secondo cui il *dies a quo* decorrerebbe dal momento del primo pagamento effettuato al proprio legale: aderendo a questa interpretazione, non supportata da alcun fondamento, si concederebbe all'assicurato il potere di determinare la decorrenza della prescrizione.

L'impresa insiste quindi per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.

DIRITTO

La questione rimessa alla decisione del Collegio concerne l'operatività di una polizza avente ad oggetto la tutela legale, in relazione alla quale la ricorrente chiede il rimborso delle spese sostenute in un procedimento penale per l'assistenza tecnica di un avvocato e di un consulente contabile (tale procedimento si è concluso con l'assoluzione per le condotte relative all'anno 2018 e con sentenza di non luogo a procedere per i fatti relativi agli anni 2016 e 2017). La ricorrente contesta il diniego di copertura opposto dall'impresa, motivato con l'avvenuta prescrizione del diritto.

A prescindere dalla questione, attinente al merito, dell'individuazione del momento di decorrenza della prescrizione, il Collegio deve esaminare d'ufficio il tema della possibile inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 9, lett. c), del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito "Decreto").

La norma in esame prevede che *"Il Presidente dichiara inammissibile il ricorso quando [...] ha ad oggetto fatti accaduti o comportamenti posti in essere, oppure di cui il ricorrente sia venuto a conoscenza, prima di tre anni dalla data di proposizione del reclamo"*.

Sulla base del testo di tale disposizione, la verifica della sussistenza dei presupposti di ammissibilità del ricorso deve essere effettuata assumendo come riferimento (*dies ad quem*) la data di proposizione del reclamo.

Nel caso di specie, la ricorrente dichiara di aver fatto reclamo all'impresa di Assicurazione in data 19 dicembre 2025, e che quest'ultima non avrebbe risposto. L'impresa non contesta l'avvenuta proposizione del reclamo nella data indicata.

Il significato da attribuire all'espressione *"fatti accaduti o comportamenti posti in essere"* è stato oggetto di una pronuncia di questo Collegio, secondo cui *"la verifica del limite temporale previsto dall'art. 9, comma 1, lett. c del Decreto [...] deve riguardare i fatti o i comportamenti che costituiscono l'oggetto della contestazione formulata dal cliente nel reclamo e successivamente devoluta al Collegio mediante il ricorso (...). L'art. 9, comma 1, lett. c del Decreto, deve pertanto essere interpretato nel senso che il termine triennale ivi previsto vada verificato con riferimento ai fatti o ai comportamenti che costituiscono il nucleo della contestazione formulata nel reclamo e successivamente sottoposta alla cognizione del Collegio"* (cfr. Decisione AAS n. 524/2026; in senso conforme Decisione AAS n. 790/2026).

Ciò premesso, ai fini dell'individuazione del momento in cui i fatti o comportamenti oggetto del ricorso possono dirsi, rispettivamente, accaduti o posti in essere, appare opportuno ripercorrere brevemente di seguito la cronologia degli eventi.

Per quanto risulta agli atti, l'addebito contestato alla ricorrente (nella sua qualità di amministratrice del condominio), pure successivamente assolta, riguardava la presunta



appropriazione indebita di somme di denaro – prelevate dal conto condominiale – dal 21 luglio 2016 al 30 settembre 2018, con successive condotte in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

Sempre dalla documentazione depositata nel presente procedimento si desume che i condomini hanno sporto denuncia il 20 settembre 2019 e che la ricorrente ha ricevuto notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari in data 9 marzo 2020.

Come si evince dal ricorso, in data 17 giugno 2021 è stato notificato all'odierna ricorrente decreto di citazione a giudizio ex art. 552 cod. proc. pen. e il 21 marzo 2022 la stessa ha denunciato il sinistro all'impresa, comunicando di avere ricevuto dalla Procura della Repubblica decreto di citazione in giudizio "*in data 27/6/2021*".

In data 26 luglio 2022 l'impresa ha negato la copertura assicurativa per la prima volta, opponendo l'intervenuta prescrizione biennale del diritto della ricorrente, posto che il sinistro era stato denunciato il 21 marzo 2022, mentre l'assicurata ne sarebbe venuta a conoscenza il 9 marzo 2020 (data della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari).

La circostanza che il primo diniego di copertura del sinistro risalga al 26 luglio 2022 è dichiarata dalla stessa ricorrente, nel documento contenente i motivi di ricorso; le successive comunicazioni dell'impresa (il 18 settembre 2025 e il 28 ottobre 2025), sempre secondo quanto asserito dalla ricorrente, avrebbero reiterato siffatto diniego. Segnatamente, pervenuta l'assoluzione dell'odierna ricorrente, con sentenza del Tribunale di Milano, in data 24 giugno 2025, l'impresa ha confermato nuovamente il diniego con comunicazioni del 18 settembre 2025 e del 28 ottobre 2025.

Dalla su descritta cronologia emerge che la controversia attiene ad un diniego di copertura opposto dall'impresa per la prima volta in data 26 luglio 2022, ed è proprio tale diniego che la ricorrente ha contestato nel reclamo proposto alla stessa impresa in data 19 dicembre 2025 e che costituisce altresì l'oggetto della controversia devoluta al Collegio con il presente ricorso.

Ne consegue che, ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 1, lett. c) del Decreto, il comportamento dell'impresa rilevante deve essere individuato nel diniego della copertura comunicato dall'impresa il 26 luglio 2022. Poiché il reclamo è stato presentato il 19 dicembre 2025 e, quindi, oltre il triennio successivo a tale condotta, il ricorso non può considerarsi ammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA